

COMUNE DI BOZZATELLO

PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERA CC. n. 10 DEL 4.3.1993

**IMPOSTA
COMUNALE sugli
IMMOBILI**

I.C.I.

REGOLAMENTO

Art. 1 - Istituzione dell'imposta

E' istituita nel territorio di questo Comune con effetto dal 1° gennaio 1993 l'imposta comunale sugli immobili, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale" e degli articoli da 1 a 18 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

Art. 2 - Presupposto e periodicità dell'imposta

Il presupposto del tributo è costituito dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, di immobili (fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli) ubicati nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi i fabbricati realizzati dalle imprese di costruzione, destinati alla vendita e non utilizzati.

L'imposta è dovuta in relazione all'anno solare, proporzionalmente alla quota e alla durata di possesso nel corso dell'anno, computando per mese intero il possesso di durata pari o superiore a quindici giorni.

A ciascun anno solare corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.

Art. 3 - Titolarità dell'imposta

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa da questo Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio, con esclusione degli immobili di cui il Comune medesimo è proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione.

Nel caso di variazioni della circoscrizione territoriale, la titolarità dell'imposta per gli immobili interessati è attribuita al Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili stessi alla data del 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

Art. 4 - Definizione degli immobili oggetto d'imposta

... Ai fini dell'applicazione dell'imposta si assume la seguente definizione degli immobili:

- **Fabbricato:** unità immobiliare iscritta o da iscrivere nel catasto edilizio urbano, considerandone parte integrante l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero dalla data della sua effettiva utilizzazione, se precedente a quella di ultimazione dei lavori.
- **Area fabbricabile:** area destinata alla edificabilità conformemente agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati edificabili i terreni posseduti e condotti direttamente da coltivatori diretti o imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura, di funghicoltura e di allevamento di animali. La edificabilità di un'area situata nel territorio comunale può, a richiesta del contribuente, essere documentata da apposita attestazione dell'ufficio competente del Comune interessato.

Terreno agricolo: terreno destinato all'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame, alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli.

Art. 5 - Soggetti passivi

L'imposta è dovuta dalle persone fisiche e giuridiche, titolari del diritto di proprietà degli immobili ovvero del diritto di usufrutto, uso o abitazione sugli immobili stesi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o non vi abbiano la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l'attività.

Si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nell'anagrafe della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile.

Per gli immobili concessi in superficie, enfiteusi o locazione finanziaria l'imposta è dovuta dal conducente con diritto di rivalsa, rispettivamente, sul superficiario, enfiteuta o locatario.

Art. 6 - Base imponibile

L'imposta si applica sul valore degli immobili, secondo i seguenti criteri:

- a) Per i fabbricati iscritti in catasto, si assume il valore capitalizzato delle nuove rendite catastali risultante dalla applicazione dei coefficienti moltiplicatori vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, sulla scorta dei decreti del Ministro delle finanze di rivalutazione periodica e parametrata all'effettivo andamento del mercato immobiliare;
- b) Per i fabbricati non accatastrati e per quelli per i quali siano sopravvenute variazioni di carattere permanente sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato comparativamente a quello delle unità immobiliari similari già iscritte;
- c) Per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, posseduti nell'esercizio di impresa, il valore è costituito dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, risultante dalle scritture contabili ed applicando per ciascun anno i seguenti coefficienti, o quelli successivamente aggiornati:

- Anno 1982 e precedenti.....	1,80
- Anno 1983	1,70
- Anno 1984	1,60
- Anno 1985	1,50
- Anno 1986	1,40
- Anno 1987	1,30

- Anno 1988	1,20
- Anno 1989	1,15
- Anno 1990	1,10
- Anno 1991	1,05
- Anno 1992	1,03
- Anno 1993	1,02

Fino all'anno nel quale i fabbricati medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore come sopra determinato si assume alla data di inizio di ciascun anno solare; il valore medesimo si assume alla data di acquisizione della rendita catastale, se successiva all'inizio di ciascun anno solare;

- d) Per le aree fabbricabili individuate negli strumenti urbanistici vigenti, si assume il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione. A tale fine deve farsi riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree con caratteristiche analoghe.

In caso di utilizzazione edificatoria dell'area o di demolizione di fabbricato esistente o di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, così come individuati dall'art. 31, comma 1, lettere c), d), ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457), la base imponibile è costituita dal valore dell'area fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, di ricostruzione o di ristrutturazione ovvero fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, se l'effettiva utilizzazione è precedente alla data di ultimazione dei lavori; nella fattispecie l'area è considerata fabbricabile anche in deroga alle condizioni stabilite dal precedente articolo 4 ed, inoltre, alla determinazione del valore imponibile non concorre il valore del fabbricato in corso d'opera;

- e) Per i terreni agricoli, la base imponibile è determinata dal valore risultante dal reddito dominicale, iscritto nel catasto terreni al 1° gennaio dell'anno di imposizione, moltiplicato per il coefficiente 75.

Per la determinazione del reddito dominicale e le sue variazioni si applicano le disposizioni degli artt. 24 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 7 - Espropriazione di aree fabbricabili

In caso di espropriazione di area fabbricabile, l'indennità dovuta all'espropriato è stabilita nell'importo pari al valore imponibile ai fini dell'I.C.I. indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato medesimo, ove il suddetto valore risulti inferiore all'indennità di esproprio determinata in base ai criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, all'espropriato è dovuta oltre all'indennità, una maggiorazione pari alla eventuale differenza tra

l'importo dell'I.C.I. versato per la medesima area espropriata negli ultimi cinque anni, dall'espropriato o dal suo dante causa e l'importo dell'I.C.I. che sarebbe stato versato sulla base dell'indennità, nonchè gli interessi legali calcolati sulla stessa differenza.

Art. 8 - Aliquota dell'imposta

L'aliquota dell'imposta è stabilita in misura unica e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, mediante apposita deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno.

La misura dell'aliquota può variare tra quella minima del 4 per mille e quella massima del 6 per mille sul valore imponibile di cui al precedente articolo 6.

E' fatta salva la facoltà di aumentare l'aliquota massima fino al 7 per mille, ove ricorrano straordinarie esigenze di bilancio che, stante la caratteristica della loro eccezionalità e temporaneità, dovranno essere opportunamente e idoneamente motivate.

Qualora non sia adottata alcuna deliberazione entro il termine di legge, si applica l'aliquota nella misura minima del 4 per mille ovvero quella in vigore per l'anno precedente; è fatta salva, tuttavia, l'applicazione dell'aliquota nella misura massima consentita, anche in deroga al termine di legge, in sede di eventuale approvazione del piano di risanamento finanziario dell'ente, ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e successive modificazioni.

Art. 9 - Dichiarazione degli immobili

I soggetti passivi di cui al precedente articolo 5 devono presentare ai Comuni aventi diritto, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili assoggettati all'imposta, apposita dichiarazione degli immobili posseduti nel territorio dello Stato.

La denuncia deve essere redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze e deve contenere tutti i dati e gli elementi richiesti dal modello medesimo. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità per la trasmissione della dichiarazione ai Comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria, nonchè i documenti che devono essere eventualmente allegati alla dichiarazione stessa.

E' ammessa la presentazione di dichiarazione congiunta da parte di più soggetti passivi obbligati al pagamento della imposta su un medesimo immobile.

La dichiarazione delle parti di immobili oggetto di proprietà comune, quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri servizi similari, con attribuzione di autonoma rendita catastale, deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente al

versamento dell'imposta, entro il termine di tre mesi dalla data di realizzazione del prezzo proveniente dalla vendita.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a quando i dati e gli elementi dichiarati restano invariati e fatti salvi comunque gli accertamenti d'ufficio. Nel caso di sopravvenute modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati, comportanti un diverso ammontare dell'imposta dovuta, il soggetto interessato deve denunciare le modificazioni stesse con dichiarazione su apposito modello, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni suddette si sono verificate.

Per l'anno 1993 la dichiarazione deve riguardare tutti gli immobili il cui possesso sia iniziato anteriormente alla data del 1° gennaio 1993, deve essere effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992 e deve essere inviata ai Comuni interessati tramite gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Art. 10 - Versamento dell'imposta

I soggetti passivi obbligati al pagamento dell'imposta devono effettuare il relativo versamento, per l'importo complessivamente dovuto, a favore del Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.

Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso, deve essere effettuato in due rate:

- il versamento della prima rata, d'importo pari al 90 per cento dell'imposta dovuta, rapportata al periodo di possesso del primo semestre dell'anno cui si riferisce, deve essere effettuato nel mese di giugno;
- il versamento, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno cui si riferisce, deve essere effettuato nel periodo dal 1° al 20 dicembre dell'anno di imposizione.

Al pagamento dell'imposta si provvede mediante versamento diretto al concessionario della riscossione dei tributi comunali ovvero mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato allo stesso concessionario. A tale fine, per gli anni successivi al 1993, il concessionario invia ai contribuenti moduli di conto corrente prestampati.

Sulle somme da versare deve essere operato l'arrotondamento alle mille lire intere, per difetto se la frazione è pari o inferiore alle 500 lire o per eccesso se la frazione è superiore alle 500 lire.

Al concessionario spetta una commissione, posta a carico del Comune creditore, d'importo pari all'uno per cento delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.

Per il versamento dell'imposta dovuta devono essere utilizzati appositi modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono, altresì, stabilite le modalità di registrazione e di trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, ai Comuni e al sistema informativo del Ministero delle finanze.

Art. 11 - Liquidazione e accertamento dell'imposta

Ai fini dell'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale dell'imposta la Giunta comunale, con apposita deliberazione, provvede a designare un funzionario responsabile cui sono conferiti le funzioni e i poteri di liquidazione e di accertamento dell'imposta, compresa la facoltà di:

- a) Invitare i contribuenti, con richiesta motivata, a esibire o trasmettere atti e documenti;
- b) Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli debitamente compilati e firmati entro il termine di15..... giorni dalla richiesta, da specificare nell'invito stesso;
- c) Richiedere agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti di singoli contribuenti.

Per l'interscambio di dati e notizie tra Comune e sistema informativo del Ministero delle finanze, si osservano le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Il funzionario responsabile, in particolare, deve:

- 1) Controllare le dichiarazioni e le denunce dei contribuenti;
- 2) Verificare i versamenti dell'imposta, eseguiti dai contribuenti;
- 3) Procedere d'ufficio alla correzione degli eventuali errori materiali e di calcolo, sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e dalle denunce, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle finanze in ordine all'ammontare delle rendite catastali e dei redditi dominicali;
- 4) Emettere gli avvisi di liquidazione e di accertamento dell'imposta.

Al Ministero delle finanze è riconosciuta la competenza ad effettuare verifiche e controlli ispettivi sulla gestione dell'imposta e sulla utilizzazione degli elementi forniti dal sistema informativo dello stesso Ministero delle finanze.

Art. 12 - Avviso di liquidazione dell'imposta

L'avviso di liquidazione dell'imposta, contenente l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni ed interessi applicati, nonché del termine di 90 giorni entro il quale eseguire il versamento della somma liquidata, deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza:

- a) Entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o della denuncia;
- b) Entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta, nel caso in cui non era richiesta la presentazione della dichiarazione o della denuncia per lo stesso anno di riferimento.

Qualora la dichiarazione sia relativa a fabbricati non iscritti in catasto o per i quali siano intervenute variazioni permanenti che ne modificano il valore della rendita catastale, si provvede a trasmettere copia della dichiarazione stessa entro 30 giorni dalla presentazione, all'ufficio tecnico erariale competente. Entro

un anno dal ricevimento l'Ufficio tecnico erariale provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al Comune e al contribuente.

Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta, sulla base della rendita attribuita, deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è avvenuta la comunicazione. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni, ma sulla somma dovuta si applicano gli interessi moratori nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Con il predetto avviso di liquidazione si dispone, altresì:

- 1) La maggiorazione del 20 per cento sulla maggiore imposta dovuta, nel caso in cui la rendita attribuita supera di oltre il 30 per cento quella dichiarata;
- 2) Il rimborso del maggiore importo versato, aumentato degli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 13 - Avviso di accertamento dell'imposta

Nei casi di dichiarazioni o di denunce infedeli, incomplete o inesatte il funzionario responsabile della gestione dell'imposta provvede alle rettifiche delle dichiarazioni e delle denunce stesse. Provvede, invece, all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione.

In entrambi i casi suddetti, deve procedersi alla emissione di apposito e motivato avviso di accertamento contenente l'indicazione dei criteri adottati per la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle relative sanzioni ed interessi applicati, nonché del termine di 90 giorni entro il quale eseguire il versamento della somma liquidata.

L'avviso di accertamento dell'imposta deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, a pena di decadenza:

- a) Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o della denuncia;
- b) Entro il 31 dicembre dello stesso anno in cui è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta, nel caso in cui non era richiesta la presentazione della dichiarazione o della denuncia per lo stesso anno di riferimento;
- c) Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la omessa dichiarazione o denuncia avrebbe dovuto essere presentata ovvero a quello nel corso del quale è stato o doveva essere eseguito il versamento dell'imposta.

Art. 14 - Esenzioni

Sono esenti dall'imposta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:

- a) Gli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione e la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul proprio territorio;

- b) Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti enti, dalle Unità sanitarie locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome (ospedali, istituti ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti che esercitano l'assistenza ospedaliera, convenzionati con le U.S.S.L.), dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali di rispettiva competenza;
- c) I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (unità immobiliari a destinazione particolare, non raggruppabili in classi);
- d) I fabbricati destinati ad usi culturali: musei, biblioteche, archivi, cineteche, pinacoteche, nonché parchi e giardini aperti al pubblico o riconosciuti di pubblico interesse;
- e) I fabbricati e loro pertinenze, destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè trattasi di confessioni e organizzazioni religiose che non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e non pratichino riti contrari al buon costume (artt. 8 e 19 della Costituzione);
- f) I fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili, ma recuperati e destinati allo svolgimento di attività per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104), limitatamente al periodo di utilizzazione per le predette attività;
- g) Gli immobili utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, per lo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di religione o di culto dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e alla educazione cristiana (art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222);
- h) I fabbricati in corso d'opera, finchè non utilizzati o siano ultimati i relativi lavori di costruzione;
- i) I terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, individuate sulla base delle esigenze di utilizzare e di valorizzare i terreni medesimi mediante interventi finalizzati a realizzare e sviluppare nuovi assetti produttivi e forme associative e cooperative per i terreni incolti (art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984).

Art. 15 - Riduzioni e detrazioni

Per i **terreni agricoli** posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dagli stessi condotti direttamente nell'esercizio di tale attività a titolo principale, si applica sul valore imponibile la detrazione di lire 50 milioni.

Si applicano, inoltre, le riduzioni dell'imposta nelle seguenti misure:

- a) del 70 per cento se il valore imponibile è compreso tra 50 e 120 milioni di lire;
- b) del 50 per cento se il valore imponibile è compreso tra 120 e 200 milioni di lire;
- c) del 25 per cento se il valore imponibile è compreso tra 200 e 250 milioni di lire.

La detrazione e le riduzioni suddette si applicano sul valore complessivo dei terreni di proprietà dello stesso soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni. I relativi importi vanno ripartiti proporzionalmente ai valori imponibili dei singoli terreni e rapportati alle quote e alla durata di possesso nel corso dell'anno, rimanendo ferma la titolarità dell'imposta da parte del Comune nell'ambito del cui territorio sono ubicati i singoli terreni.

Per i **fabbricati** dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, l'imposta è ridotta alla metà per il periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l'imposta dovuta è ridotta, fino alla concorrenza del suo ammontare, di lire 180.000 in rapporto sia al periodo annuale cui si riferisce detta destinazione, sia alle quote di possesso nel corso dell'anno, nel caso di utilizzo da parte di più soggetti passivi. Per abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari, dimorano abitualmente.

La medesima detrazione di lire 180.000, con le stesse modalità, si applica alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Art. 16 - Rimborsi

L'imposta pagata per le aree divenute inedificabili, con vincolo di inedificabilità per almeno tre anni, è rimborsabile con la maggiorazione degli interessi nella misura legale, limitatamente all'importo relativo al periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto dell'area per atto tra vivi e, comunque, non eccedente dieci anni. A tale fine deve essere presentata apposita domanda, a pena di decadenza, entro il terzo anno successivo a quello in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.

E', altresì, rimborsabile l'imposta indebitamente versata, aumentata degli interessi nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente interessato, con apposita domanda, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, a pena di decadenza.

Al rimborso delle somme provvede il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 11, mediante apposito avviso da notificare al contribuente, nei modi di legge, entro il termine di⁹⁰..... giorni dalla richiesta.

Entro il termine di 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, il contribuente interessato può richiedere che la somma a suo credito sia compensata con l'importo dallo stesso dovuto a titolo di imposta per l'anno in corso.

Art. 17 - Agevolazioni tributarie

L'imposta comunale sugli immobili - I.C.I. - non è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi (IRPEF - IRPEG - ILOR).

Sono riconosciute, tuttavia, le seguenti agevolazioni ai fini delle imposte erariali sui redditi:

- a) Per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, compete ai fini IRPEF una detrazione massima di lire 120.000 dall'imposta lorda. La detrazione è rapportata sia al periodo annuale cui si riferisce detta destinazione, sia alle quote di possesso nel corso dell'anno, nel caso di utilizzo da parte di più soggetti passivi, ed in ogni caso compete fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito di detta unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell'I.C.I.;
- b) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, compete ai fini IRPEF per ciascuna unità immobiliare una detrazione massima di lire 120.000 dall'imposta lorda. Le detrazioni sono rapportate al periodo annuale cui si riferisce detta destinazione e spettano fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa al reddito dell'unità immobiliare che concorre alla formazione del reddito complessivo del soggetto passivo dell'I.C.I.;
- c) I redditi dei fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o oggetto di locazione, nonché i redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli ed i redditi agrari, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'ILOR.

Le predette agevolazioni hanno effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 1993. Per i soggetti passivi ai fini IRPEF, il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare, hanno effetto per i redditi prodotti dal primo periodo di imposta successivo al 1° gennaio 1993.

Art. 18 - Sanzioni ed interessi

Per le infrazioni agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) Soprattassa pari al 50 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, nel caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione o della denuncia;
- b) Soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, nel caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di legge;
- c) Soprattassa pari al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, nel caso di presentazione della dichiarazione o della denuncia entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine di legge;
- d) Soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, nel caso di omesso o tardivo pagamento dell'imposta dovuta entro il termine di legge;
- e) Soprattassa pari al 10 per cento dell'ammontare dell'imposta non versata o tardivamente versata, nel caso in cui il pagamento dell'imposta dovuta sia effettuato entro il quinto giorno dalla scadenza del termine di legge.

Le soprattasse di cui alle lettere a), b) e c) sono cumulabili con quelle di cui alle lettere d) ed e).

Per le infrazioni di carattere formale (mancato adempimento alle richieste di dati, notizie, atti e documenti, omessa o inesatta indicazione dei dati richiesti dal modello ufficiale della dichiarazione, altre violazioni agli obblighi stabiliti per l'applicazione dell'imposta) è irrogata la pena pecuniaria da lire 20.000 a lire 200.000, graduandone l'entità in relazione alla gravità dell'infrazione o del danno causato al Comune.

La irrogazione delle sanzioni, applicabili in sede di emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento dell'imposta, è comunicata al contribuente con lo stesso atto di liquidazione o di accertamento nei termini stabiliti dai precedenti articoli 12 e 13.

La irrogazione delle sanzioni per le altre infrazioni, accertate successivamente all'emissione dell'avviso di liquidazione o di accertamento dell'imposta, è comunicata al contribuente con separato provvedimento da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa.

Le somme dovute al Comune per imposta e soprattassa sono maggiorate degli interessi moratori nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

Art. 19 - Riscossione coattiva

Le somme dovute al Comune per imposta, sanzioni ed interessi, non versate entro il termine di 90 giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o di accertamento, di cui ai precedenti articoli 12 e 13, sono riscosse coattivamente mediante ruolo ed a mezzo del concessionario della riscossione dei tributi comunali, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento.

Nel caso sia stato emesso provvedimento di sospensione della riscossione, il ruolo suddetto deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

Art. 20 - Contenzioso

Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione tributaria provinciale di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, nei termini e secondo le modalità stabiliti dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 21 - Disposizioni finali

Al fine di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti, anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti, il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari è

tenuto ad organizzare, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, i relativi servizi operativi per la realizzazione delle suddette anagrafi. Le relative modalità saranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle finanze.

Con effetto dal 1° gennaio 1993 è soppressa l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si è verificato anteriormente alla predetta data; con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.

L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1° gennaio 1993 fino al 1° gennaio 2003 limitatamente all'incremento di valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:

- a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, è assunto in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di costruzione o ricostruzione;
- b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
- c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).

Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, il cui presupposto di applicazione si verifica dal 1° gennaio 1993 al 1° gennaio 2003, non si applica la disposizione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 22 - Disposizioni transitorie

Per l'anno 1993 la deliberazione della Giunta comunale di determinazione dell'aliquota di imposta, di cui al precedente articolo 8, è adottata entro il 28 febbraio 1993 ed il versamento, a saldo, dell'imposta dovuta per il medesimo anno è effettuato dal 1° al 15 dicembre 1993.

Entro il 30 aprile 1993 deve essere comunicata al concessionario la misura dell'aliquota deliberata per l'anno 1993, nonché l'ammontare corrispondente alla media delle somme riscosse nel triennio 1990/1992 per imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM). In assenza di detta comunicazione il concessionario procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993.

Il concessionario, sulla base di detta comunicazione, ridetermina, ove occorra, l'importo delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) rapportandolo all'aliquota minima del 4 per mille e procede al versamento, a favore del bilancio statale, dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare delle riscossioni così rideterminate e quello corrispondente alla

media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per INVIM. Il residuo importo è versato a favore del Comune.

Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al precedente articolo 10 e sul saldo di cui al primo comma del presente articolo, computando la perdita per INVIM in ragione della metà su ciascuna operazione.

Le somme relative all'INVIM di competenza dell'anno 1993, rimosse successivamente al 1° gennaio 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita per INVIM non detratta nelle operazioni precedenti.

Per l'anno 1993 tutte le operazioni relative alla gestione dell'imposta comunale sugli immobili, sono effettuate dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi. Le somme rimosse sono di spettanza dell'erario dello Stato fino alla concorrenza dell'importo corrispondente all'aliquota minima del 4 per mille; la parte eccedente è devoluta in favore del Comune.

Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le modalità per l'acquisizione, da parte degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno, dei dati e degli elementi utili per l'esercizio della predetta attività, anche ai fini della determinazione dei trasferimenti erariali per l'anno 1994. Con lo stesso decreto sono stabilite, altresì, le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.

INDICE

Art. 1 - Istituzione dell'imposta.....	2
Art. 2 - Presupposto e periodicità dell'imposta.....	2
Art. 3 - Titolarità dell'imposta	2
Art. 4 - Definizione degli immobili oggetto d'imposta	2
Art. 5 - Soggetti passivi.....	3
Art. 6 - Base imponibile.....	3
Art. 7 - Espropriazione di aree fabbricabili.....	4
Art. 8 - Aliquota dell'imposta	5
Art. 9 - Dichiarazione degli immobili	5
Art. 10 - Versamento dell'imposta.....	6
Art. 11 - Liquidazione e accertamento dell'imposta	7
Art. 12 - Avviso di liquidazione dell'imposta.....	7
Art. 13 - Avviso di accertamento dell'imposta	8
Art. 14 - Esenzioni	8
Art. 15 - Riduzioni e detrazioni.....	9
Art. 16 - Rimborsi.....	10
Art. 17 - Agevolazioni tributarie.....	10
Art. 18 - Sanzioni ed interessi.....	11
Art. 19 - Riscossione coattiva	12
Art. 20 - Contenzioso.....	12
Art. 21 - Disposizioni finali	12
Art. 22 - Disposizioni transitorie	13